

Approvato con D.P.A.R. n° 14066 del 29-12-1980

N O R M E D I A T T U A Z I O N E

Articolo 1

Le presenti norme tecniche di attuazione costituiscono parte integrante del Piano Regolatore Integrativo per lo Ampliamento dell'ASI di Caserta.

TITOLO 1°: Norme Generali di Attuazione

Articolo 2

Il presente Piano Regolatore dell'Area di Sviluppo Industriale di Caserta interessa gli Agglomerati Industriali di Migano, Tora, Caianello, Matese, Teano, Sessa, Villa Literno, Capua Nord, Capua Sud, Cancello Nord.

Articolo 3

Il presente progetto di Piano Regolatore ha efficacia di Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi dell'art. 5 della Legge 17/8/1942 n. 1150 e in virtù dell'art. 21 della Legge n. 634 del 29/7/1957 e dell'art. 5 della Legge n. 555 del 18/7/1959 per tutti i comuni della provincia di Caserta, i cui territori sono interessati da agglomerati industriali, e cioè: Aife, Alvignano, Bellona, Capua, Cellole, Maddaloni, Mignano, Pietramelara, Riardo, S. Felice a Cancello, S. Maria a Vico, S. Tamaro, Sessa Aurunca, Teano, Tora e Piccilli, Vairano Patenora, Villa Literno, Vitulazio.

Pertanto i comuni dovranno uniformare al presente progetto i rispettivi piani regolatori e programmi di fabbricazione, nonché gli eventuali piani regolatori intercomunali, secondo quanto prescritto dagli art. 3 e 6 della Legge 17/8/1942 n. 1150.

Articolo 4

Tutte le opere da realizzarsi nelle aree delimitate dal presente Piano per insediamenti industriali devono essere preventivamente approvate dal Comitato Direttivo del Consorzio.

L'approvazione verrà rilasciata a seguito di esame di progetto di massima ed esecutivi di tutte le opere di impie-

to e di sistemazione degli stabilimenti industriali; detti progetti dovranno essere stati redatti secondo le norme descritte ai successivi artt. 7, 10, 11, 12, 14, 16, 17.

Dovranno inoltre essere indicati fabbisogni idrici ed energetici, i dati relativi agli scarichi ed il numero degli addetti previsti.

La presentazione di detti progetti alle competenti autorità comunali per il rilascio della licenza di costruzione degli impianti industriali sarà effettuata solo dopo che il Consorzio avrà espresso parere favorevole ai detti progetti. Nel caso che il Comitato Direttivo non si sia pronunciato sul progetto esecutivo entro due mesi dalla presentazione degli elaborati, il progetto medesimo si considera respinto.

Articolo 5

All'atto dell'approvazione dei progetti dei nuovi stabilimenti industriali, il Consorzio indicherà le eventuali cautele che le industrie dovranno osservare per evitare che immissioni, scarichi o esalazioni provochino danni ecologici e/o ambientali, il tutto nel rispetto delle norme di leggi nazionali e regionali in materia.

TITOLO 2°: Norme specifiche di attuazione

a) Norme per gli insediamenti industriali

Articolo 6

Ogni persona fisica o giuridica che intenda localizzare impianti industriali o produttivi all'interno delle zone previste dal presente piano, dovrà stipulare con il Consorzio una apposita convenzione che, assegnando il terreno allo specifico uso richiesto, fissi modalità, tempi di attuazione e reciproci impegni, in modo che essi corrispondano a tutti i criteri contenuti in queste norme.

Il Consorzio potrà indicare possibili localizzazioni alternative per le industrie di piccola dimensione nell'ambito delle zone ad uso industriale indicate nel presente piano.

Articolo 7

Nelle zone industriali non potranno essere costruiti edifici di abitazione se non per il personale addetto alla vigilanza, alla manutenzione ed ai servizi di emergenza degli impianti civili ed industriali e delle altre attrezzature.

Articolo 8

Il Consorzio si riserva di stabilire, oltre che nelle aree indicate come zone di servizio, nel sottosuolo e nello spazio aereo delle aree assoggettate, limitatamente alle parti non coperte da edifici, l'installazione di condutture per acquedotti, gasdotti o metanodotti, fognature, elettrodotti o di linee telefoniche, con l'esclusione di ogni indennità dovuta per la costituzione della servitù, salvo il ripristino del suolo manomesso.

Articolo 9

Tutte le industrie insediate negli agglomerati elencati all'art. 2 dovranno usufruire, per le loro necessità, dei servizi generali e degli impianti di servizio che saranno forniti e realizzati dal Consorzio o da chi per esso, dietro pagamento delle tariffe che saranno di volta in volta stabilite dal Consorzio.

Articolo 10

Il rapporto massimo fra la superficie coperta e superficie totale del lotto non potrà essere superiore a 0,40 per tutti quei lotti che verranno destinati all'insediamento di medie e grandi industrie. Per i lotti di estensione uguale o inferiore a mq. 10.000, il rapporto massimo fra la superficie coperta a superficie totale del lotto potrà essere elevato fino ad un massimo di 0,50.

Articolo 11

I distacchi dei fabbricati dai confini del lotto non dovranno essere inferiori a 10,00 metri. I distacchi dai con

fini su strada non dovranno essere inferiori a 15,00 metri. Nelle aree di distacco fra immobili di industrie adiacenti, saranno ammessi quei manufatti o impianti eventualmente necessari per il collegamento di cicli produttivi.

Articolo 12

L'altezza massima degli edifici a volume chiuso non potrà di norma eccedere i 15,00 metri. Il Consorzio potrà concedere una motivata deroga, a tale altezza massima, nel caso di impianti speciali (camini, torri di controllo, serbatoi, ecc.), o in caso di comprovate esigenze tecniche connesse con il tipo di lavorazione.

Articolo 13

I depositi di materie prime e di prodotti della lavorazione, se installabili in aree scoperte, dovranno essere adeguatamente schermati e ricoperti da strutture leggere, delle quali si presenterà il relativo progetto per l'approvazione del Consorzio.

Articolo 14

Le opere di recinzione saranno particolarmente curate e dovranno di norma essere realizzate a giorno e con siepi verdi; recinzioni in muratura continua saranno consentite solo quando esistano particolari disposizioni di legge o comprovate esigenze in relazione alla specifica natura degli impianti industriali.

Articolo 15

La superficie del lotto non coperta da fabbricati, impianti, strade e parcheggi sarà integralmente sistemata e mantenuta a verde, secondo apposito progetto da approvare da parte del Consorzio.

Articolo 16

All'interno del lotto dovranno essere previsti degli spa

zi attrezzati a parcheggio commisurati al massimo fabbi-
sogno dell'azienda, sia per quanto riguarda gli automez-
zi interessati alle operazioni di carico e scarico di ma-
teriali, sia per quanto riguarda gli automezzi del per-
sonale addetto e dei visitatori. Per questi ultimi auto-
mezzi, la superficie lorda complessiva destinata a par-
cheggi non dovrà essere inferiore a 7,50 metri quadrati
per addetto.

Articolo 17

Ogni industria che intenda insediarsi in uno degli ag-
glomerati dovrà presentare all'approvazione del Consor-
zio i seguenti elaborati di progetto delle opere previ-
ste:

- a) stralcio planimetrico della zona (1:2000);
- b) planimetria generale (1:2000);
- c) piante, sezioni e prospetti di tutti i fabbricati, con
indicazioni dei materiali di rivestimento (1:100);
- d) rete idrica, fognante, antincendio e dello scarico
delle acque fluviali (1:200);
- e) progetto in scala 1:100 dell'impianto di depurazione
delle acque reflue, qualora sia prevista l'utilizza-
zione di acque per uso industriale e non siano previ-
sti gli impianti consortili;
- f) particolari della recinzione (1:10);
- g) quadro prospettico dello stabilimento;
- h) calcolo della superficie coperta, della superficie
del lotto e verifica del conseguente rapporto di co-
pertura;
- i) relazione generale con dati tecnici ed economici.

Articolo 18

All'esterno degli agglomerati industriali di cui al pre-
sente progetto, nei territori dei Comuni interessati da
gli agglomerati stessi, non è consentita l'utilizzazio-
ne dei suoli per uso industriale, salvo che ricorrano

contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) il nuovo opificio non abbia superficie coperta superiore a mq. 1000;
- b) il numero degli addetti non sia superiore a 100.